AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTITUZIONE DI MUTUE DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DI GUERRA

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie per la costituzione di mutue di assicurazione contro i danni di guerra
Estremi	Legge 24 maggio 1943, n. 427
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-per-la-costituzione-di-mutue-di-assicurazione/art-3-la-presente-legge-entra-in-vigore-il-giorno-della-sua-pubblicazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it